

## ALLEGATO "B"

colore **blu**: cancellazione

colore **rosso**: inserimento

### **Art. 34 ter - La concessione cimiteriale**

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione. **Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con provvedimento dirigenziale.**

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 36.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali **o tombe o cappelle realizzate allo stato grezzo (struttura in cemento armato) potranno essere assegnate a persone fisiche o giuridiche che parteciperanno ad apposito avviso pubblico nel quale dovrà essere comunque garantita l'assegnazione a favore di:**

- **residenti da almeno 7 anni nel Comune di Galliciano nel Lazio;**
- **nate nel Comune di Galliciano nel Lazio, o che pur non essendo nate a Galliciano nel Lazio nell'arco dell'intera vita sono stati ivi residenti per almeno 7 anni.**

Il concessionario di un'area cimiteriale **o tombe o cappelle realizzate allo stato grezzo** acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro, **oppure rifinire il sepolcro concesso**, entro il periodo temporale previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia privata, pena la decadenza. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di assegnare aree o sepolture private ad Enti Pubblici o Istituzioni che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Comune di Galliciano nel Lazio e/o dei suoi cittadini.

Tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali ..... per anni 35
- b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti ..... per anni 35
- c) concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria ..... per anni 99
- d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie) ..... per anni 99
- e) concessione di cinerari costruiti dal Comune per tumulazione di urne cinerarie ..... per anni 35

### **Art. 43 - Loculi**

I loculi vengono concessi completati e cementati in tutte le parti interne per un periodo di 35 anni decorrenti dall'atto della stipulazione dell'atto di concessione medesimo. **Il diritto d'uso del loculo è nominale e riservato all'intestatario del contratto stesso. Qualora l'intestatario di un loculo venga sepolto in altra concessione, la concessione del loculo non più impegnata decade automaticamente.**

Il canone di concessione è stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto dei costi di costruzione, delle spese generali, di chiusura e varie.

Per la chiusura dei loculi dei lotti 7-8-9-10-11 e 12 deve essere utilizzata esclusivamente la pietra in dotazione nel loculo concesso. In ogni caso la lapide di chiusura, le iscrizioni, arredi funebri, fotoceramiche e/o altri ornamenti devono essere di forma, materia e dimensione similari agli altri loculi del lotto.

#### **Art. 46 - Ossari**

Gli ossari o colombari, sono dati in concessione secondo apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale, per un periodo massimo di 35 anni che decorrerà dalla data di stipula del contratto.

In ogni ossario potrà essere collocata, osservate le disposizioni del vigente regolamento, una cassetta contenente i resti mortali di una persona oppure quattro urne cinerarie purché i defunti siano parenti fino al 1° grado od affini fino al 2° grado del concessionario.

Al termine del periodo i resti mortali verranno posti in un ossario comune.

Per la chiusura degli ossari o colombari deve essere utilizzata esclusivamente la pietra in dotazione. L'iscrizione della lapide di chiusura deve essere fatta con pantografo, nelle forme e dimensioni simili agli altri del medesimo lotto.